



Ric. n. 656/94

Sent. n. 1719/08

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda

Sezione, con l'intervento dei signori magistrati:

Avviso di Deposito

del

a norma dell'art. 55

della L. 27 aprile

1982 n. 186

Il Direttore di Sezione

Claudio Rovis Presidente f.f.

Riccardo Savoia Consigliere

Domenico Landi Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 656/94, proposto da XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciano Frinzi e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Via Ospedale 9/12, come da mandato a margine del ricorso;

CONTRO

il Comune di S.Pietro in Cariano, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

PER

l'annullamento del provvedimento sindacale 22.12.1993 n. 91 di demolizione di un cancello.

Visto il ricorso, notificato il 18.2.1994 e depositato presso la Segreteria il 23.2.1994, con i relativi allegati;

Vista la memoria prodotta dal ricorrente;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito alla pubblica udienza del 15 maggio 2008 - relatore il Consigliere Domenico Landi - l'avv. Roncato, in sostituzione dell'avv. Zambelli, per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato il 18 febbraio 1994, depositato nei termini, il sig. XXX ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dell'ordinanza n. 91 in data 22 dicembre 1993 del Sindaco del Comune di S.Pietro in Cariano, con la quale si dispone la demolizione di un cancello "costruito abusivamente in località XXX, Via XXX n. X delle dimensioni di mt. 4".

A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:

1) Violazione artt. 92 e 94 legge reg. n. 61 del 1985. Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

Si contesta la legittimità dell'impugnato provvedimento in quanto il Sindaco ha ordinato la demolizione di un'opera per la quale, necessitando l'autorizzazione, era applicabile la sola sanzione pecuniaria.

2) Violazione art. 92, quarto comma, legge reg. n. 61/85. Eccesso di potere per insufficienza della motivazione.

Non è dato comprendere in base a quali ragioni l'Amministrazione abbia ritenuto sussistente il contrasto dell'opera eseguita con la disciplina urbanistica, atteso che la stessa appare

perfettamente conforme alla normativa vigente.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 1994 l'istanza incidentale di sospensione è stata accolta.

Alla pubblica udienza del 15 maggio 2008 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso si appalesa fondato.

Con il provvedimento impugnato il Sindaco del Comune di S.Pietro in Cariano ha disposto la demolizione di un cancello realizzato dal ricorrente nella considerazione che tale opera non era stata autorizzata con la concessione edilizia di condono n. 78/1989.

Così come eccepito dalla difesa del ricorrente, l'assunto comunale non può essere condiviso, atteso che la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che l'installazione di un cancello in ferro non integra la realizzazione di un intervento edilizio per il quale è richiesto il preventivo rilascio della concessione edilizia comunale, ma, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 493 del 2 dicembre 1993, per la realizzazione dello stesso è sufficiente la procedura semplificata della denuncia di inizio attività (cfr. tra le tante T.A.R. Lazio – Sez. II^a ter – n. 5519 del 9 giugno 2004). Peraltro, già in relazione alla previgente disciplina, il Consiglio di Stato aveva affermato che la recinzione dovesse rientrare tra le opere pertinenziali al servizio di edifici preesistenti, soggetta, ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 9 del 1982, non a concessione edilizia, bensì ad autorizzazione gratuita

(C.S. Sez. V[^] - 16 ottobre 2002 n. 5610). Inoltre, con riferimento a opere di recinzione e apposizione di un cancello elettrico scorrevole, il Consiglio di Stato aveva affermato che esse sono soggette al regime dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge n. 47 del 1985 (C.S. – Sez. V[^] - n. 3652 del 19 giugno 2003).

Nel caso di specie il Sindaco di S.Pietro in Cariano ha applicato in modo illegittimo l'art. 92 della legge regionale del Veneto n. 61 del 1985 che attribuisce allo stesso il potere di ordinare la demolizione di opere eseguite in assenza della prescritta concessione edilizia, mentre la fattispecie di cui è causa poteva rientrare, al più, sotto la disciplina dell'art. 94 della stessa legge, che per le opere eseguite in assenza di autorizzazione, prevede non la demolizione, ma una semplice sanzione pecuniaria.

Conclusivamente il ricorso va accolto, con il conseguente annullamento dell'impugnato provvedimento, mentre si rinvergono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese e competenze del giudizio fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio, il 15 maggio
2008.

Il Presidente f.f.

L'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....n.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione